



**COMUNE DI SPORNO**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

(    ) **ORIGINALE**  
( **X** ) **COPIA**

**N. 14 DEL 12 GIUGNO 2014**

**OGGETTO** **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **DODICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **21,00** presso la Sala Palace - Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ORDINARIA** seduta pubblica di prima convocazione.

**Risultano**

			<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	<b>CALVI</b>	<b>GIAN PAOLO</b>	<b>SI</b>	
<b>2</b>	<b>MINETTI</b>	<b>ANDREA CARLO</b>		<b>SI</b>
<b>3</b>	<b>GIUDICE</b>	<b>GIAN LUCA</b>	<b>SI</b>	
<b>4</b>	<b>RICCOBENE</b>	<b>FRANCESCO</b>		<b>SI</b>
<b>5</b>	<b>MARINELLI</b>	<b>ANTONIO</b>	<b>SI</b>	
<b>6</b>	<b>FIORINI</b>	<b>MATTIA</b>	<b>SI</b>	
<b>7</b>	<b>ARIENTI</b>	<b>FRANCO GIUSEPPE,MARIO</b>	<b>SI</b>	
<b>8</b>	<b>TOZZINI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>SI</b>	
<b>9</b>	<b>VITELLARO</b>	<b>GIUSEPPE</b>	<b>SI</b>	
<b>10</b>	<b>OLIVIERI</b>	<b>FABIO</b>	<b>SI</b>	
<b>11</b>	<b>ZUNINO</b>	<b>CRISTIANO</b>	<b>SI</b>	
<b>12</b>	<b>MAGNONE</b>	<b>VALTER ALDO</b>		<b>SI</b>
<b>13</b>	<b>BONASERA</b>	<b>FRANCESCO</b>	<b>SI</b>	
<b>Totale N.</b>			<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. **FERRANDO Silvano**.

Il Signor **CALVI Gian Paolo - Sindaco** - assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – APPROVAZIONE.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione dell'Assessore al Bilancio e alle Finanze dott. TOZZINI Luigi e gli altri interventi come da allegato al presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. – il quale dispone le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 19/12/2013 con il quale il termine della deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28/02/2014;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13/02/2014 con il quale il termine entro il quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2014;
- il Decreto del Ministro degli Interni 29 aprile 2014 con quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014;

**PREMESSO CHE** a decorrere dal 1999, con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF),

**ATTESO CHE** l' art. 1, comma 3-bis, del già citato D.Lgs. 28 settembre n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che i Comuni, con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono stabilire una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale all'IRPEF in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

**RITENUTO OPPORTUNO** disciplinare in un Regolamento l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al fine di poter stabilire, per motivi di carattere socio-economici, eventuale soglia di esenzione dal versamento del tributo di cui trattasi;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che, allegato sub A) alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che il testo dell'approvando Regolamento è stato sottoposto all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 27/05/2014;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**ESSENDOSI proceduto a votazione per alzata di mano e avendo ottenuto il seguente risultato**

<b>Presenti in aula</b>	<b>n.</b>	<b>10</b>
<b>Voti favorevoli</b>	<b>n.</b>	<b>8</b>
<b>(Maggioranza Consiliare) e (Consigliere Comunale Minoranza Lista Bonasera Sindaco Sig. BONASERA Francesco)</b>		
<b>Voti contrari</b>	<b>n.</b>	<b>==</b>
<b>Astenuti</b>	<b>n.</b>	<b>2</b>
<b>(ZUNINO Cristiano, OLIVIERI Fabio)</b>		

## **DELIBERA**

**Per i motivi in premessa citati che qui si intendono integralmente riportati**

- 1.** Di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che, allegato sub A) alla presente Deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.** Di stabilire che il presente Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3.** Di trasmettere il presente Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

## **SUCCESSIVAMENTE**

**Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.**



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'I.R.P.E.F.**

**ALLEGATO A)**

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
NR. 14 DEL 12 GIUGNO 2014**

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	<i>pag.</i> 3
Art. 2 – Soggetto attivo.. .....	<i>pag.</i> 3
Art. 3 – Soggetti passivi .....	<i>pag.</i> 3
Art. 4 – Determinazione dell'aliquota.....	<i>pag.</i> 3
Art. 5 – Esenzioni .....	<i>pag.</i> 3
Art. 6 – Versamento .....	<i>pag.</i> 4
Art. 7 – Norme di rinvio .....	<i>pag.</i> 4
Art. 8 – Entrata in vigore.....	<i>pag.</i> 4

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i..

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Spotorno, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

**Art. 3**  
**Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Spotorno, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia.

**Art. 4**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, entro i limiti fissati dalle disposizioni normative in materia.
2. La deliberazione dell'aliquota, ai fini della sua efficacia, è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.M. 31 maggio 2002.

**Art. 5**  
**Esenzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs 28 settembre n. 360 il Comune, con la stessa deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale, può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.
2. La predetta soglia di esenzione deve essere intesa come limite di reddito al disotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel

caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.

**Art. 6**  
**Versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.

**Art. 7**  
**Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossioni dei tributi.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

**COMUNE DI SPOTORNO**

Provincia di SAVONA

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE  
SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Maurizio Delfino

**COMUNE DI SPOTORNO**  
**(Provincia di SAVONA)**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

verbale n. 7 del 06/06/2014

**OGGETTO: Parere sullo schema di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.**

Il sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti dell'ente ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TEUL;

**VISTO** l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il Decreto del Ministro degli Interni 29 aprile 2014 con quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014;

#### **RILEVATO CHE**

- I Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge;
- A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D.lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011);
- I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione;

- A partire dal 2012 ha cessato di avere vigore la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi loro attribuiti con legge dello Stato;
- L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D.Lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente, calcolato applicando l'aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

**ATTESO CHE:**

- con atto deliberativo n. 9 del 16/02/2000, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha istituito l'Addizionale Comunale IRPEF determinandone la misura nello 0,2 punti per l'anno 2000;
- con deliberazione G.C. n. 29 del 27/02/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2001 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,4 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazione G.C. n. 261 del 27/12/2001, esecutiva ai sensi di legge, è stata determinata per l'anno 2002 l'Addizionale Comunale IRPEF fissando in 0,5 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazioni G.C. n. 26 del 20/02/2003, n. 38 del 03/03/2004, n. 213 del 30/11/2004, n. 30 del 28/02/2006, n. 26 del 28/02/2007, n. 31 del 12/02/2008, n. 28 del 11/02/2009 e n. 52 del 24/03/2010, esecutive ai sensi di legge, è stata confermata, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 in 0,5 punti l'aliquota "opzionale";
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 24 del 05/04/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva confermata per l'anno 2011 l'aliquota già in vigore per gli anni dal 2002 al 2010;
- con deliberazione C.C. n. 27 del 04/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata anche per l'anno 2012 l'aliquota "opzionale" già in vigore nel 2011;
- con deliberazione C.C. n. 21 del 29/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata anche per l'anno 2013 l'aliquota "opzionale" già in vigore nel 2012, fissata in 0,5 punti;

**CONSIDERATO CHE** l'ente intende riconoscere una soglia di esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF, uguale e/o inferiore a €. 11.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale dovrà essere applicata sull'intero reddito imponibile;

**VISTO** lo schema di Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), il quale si compone di n. 8 articoli;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** gli allegati pareri espressi sulla presenta proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

### **Esprime**

Per quanto di competenza, parere favorevole sullo schema di regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, di cui alla presente proposta di deliberazione.

**Il Revisore**

Maurizio Delfino

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maurizio Delfino', written over the printed name.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 12 GIUGNO 2014**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) – APPROVAZIONE.**

**Assessore TOZZINI Luigi**

“Questo è il Regolamento dell’Imposta Addizionale IRPEF, è un Regolamento che è sempre uguale tutti gli anni, quest’anno abbiamo introdotto la possibilità di esenzioni a seconda di categorie di reddito come vedremo più avanti”.

**SINDACO**

“Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 8; astenuti 2.

Pongo in votazione l’immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità”.

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.-**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:

**FAVOREVOLE**

DATA 03.06.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott.ssa **MARZOCCA Marianna**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D. LGS. 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO PARERE:

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON NECESSITA DI PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

DATA \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to =====

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**IL PRESIDENTE**

F.to **CALVI Gian Paolo**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott. **FERRANDO Silvano**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Spotorno, 14 LUG 2014

IL MESSO COMUNALE  
F.to **SCIANDRA Pietro**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI D'UFFICIO**

Spotorno, 9 LUG 2014

Il Responsabile del Servizio

**Marianna MARZOCCA**

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Spotorno, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
F.to dott. **FERRANDO Silvano**

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo a norma dell' art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in data \_\_\_\_\_

**14 LUG 2014**